



# *Ministero delle Attività Produttive*

## **Il Ministero per le Attività Produttive e le OOSS**

- vista la risoluzione del Consiglio europeo del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro;
  - vista la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro;
  - vista la dichiarazione del Consiglio europeo del 19 dicembre 1991 relativa alla applicazione della raccomandazione della Commissione;
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 1994 sulla designazione di un consigliere nelle imprese "con il compito di combattere i casi di molestie sessuali proteggendo tanto le vittime quanto i testimoni";
  - vista la legge 10 aprile 1991 n.125 ed il D.Lgs 23 maggio 2000 n. 196 in materia di parità di trattamento ;
- ritenuta la necessità di garantire a tutti i lavoratori il diritto ad essere trattati con dignità e rispetto sul luogo di lavoro

**adottano**

il seguente codice di comportamento:

### **art.1**

E' sancito il diritto del lavoratore/trice a denunciare le intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti.

### **art.2**

Essere trattati con dignità e rispetto sul luogo di lavoro è un diritto di tutti i lavoratori. Le molestie a sfondo sessuale ledono la dignità di chi le subisce e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro ostile e conflittuale. Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento a sfondo sessuale non desiderato sia verbale che non verbale.

**art.3**

L'amministrazione promuove la sensibilizzazione, l'informazione e la prevenzione contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro ed adotta ogni adeguata misura al riguardo. In particolare dovrà predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Sotto tale profilo dovrà essere posta molta attenzione alla formazione dei dirigenti e delle dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.

**art.4**

A tal fine è istituita la figura del/della consulente di fiducia cui il lavoratore/trice potrà rivolgersi per denunciare le molestie e ricevere consulenza ed assistenza. La nomina del/la consulente è effettuata sentito il Comitato pari opportunità del Ministero.

**art.5**

Il/la consulente di fiducia -in possesso del diploma di laurea in psicologia o in una disciplina equivalente e di una adeguata esperienza professionale- su richiesta della persona interessata assume la trattazione del caso adoperandosi alla sua soluzione. A tal fine interviene con ampia discrezionalità (colloqui, acquisizione di testimonianze, incontri conciliativi tra la vittima e l'autore/trice della molestia ecc) per accertare i fatti e favorire, in tempi ragionevolmente brevi, il superamento delle situazioni di disagio e il ripristino di un sereno ambiente di lavoro.

**art.6**

Per assolvere al suo compito il/la consulente di fiducia dispone dei mezzi e strumenti necessari; ha accesso agli atti amministrativi inerenti il caso in esame; agisce nel rispetto della parte lesa e dell'accusato/a assicurando l'assoluta discrezione sui fatti di cui viene a conoscenza nel corso dell'accertamento della vicenda; partecipa infine alle attività di formazione promosse dall'amministrazione in materia di pari opportunità.

Memorandum del ministero del commercio e dell'artigianato, nota n. 1/80

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - B.

art.7

Ove il tentativo di soluzione non vada a buon fine oppure qualora, dopo tale tentativo, il comportamento indesiderato permanga l'Amministrazione, su denuncia dell'interessato/ta, provvede ad avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore/trice delle molestie sessuali.

Qualora dal procedimento disciplinare i fatti denunciati risultino fondati l'Amministrazione, su proposta del/lla consulente di fiducia, adotta misure organizzative idonee a far cessare i comportamenti molesti.

art.8

Tutti coloro che lavorano sono tenuti all'osservanza del presente codice e i responsabili delle singole strutture ne assicurano l'applicazione.

L'Amministrazione s'impegna a garantire la massima diffusione del presente codice, delle iniziative ad esso correlate e a consegnare copia del presente codice in occasione di nuove assunzioni di personale, a qualsiasi titolo.

Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali

*[Handwritten signatures for Administration]*  
M. ...  
figliani  
A. ...  
M. ...  
L. ...  
Rosanna ...  
Pete ...  
S. ...  
G. ...

*[Handwritten signatures for Syndicates]*  
CGIL  
UGL  
UNSA-  
COVESA  
CISAL  
UIL  
SI

Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'artigianato note n. 1

ISTITUTO POLIGRAFICO E SECCA DELLO STATO - S.